



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00094/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 108/2018, presentato, in data 7 dicembre 2018, dal sig. Roberto Deiana contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), nonché contro il Procuratore Federale della FIGH, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIGH, datata 22 ottobre 2018 e comunicata via PEC in data 7 novembre 2018, resa a definizione del procedimento iscritto al n. 1/2018 Misure Cautelari R.G. CAF, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal suddetto sig. Deiana avverso l'ordinanza del Tribunale Federale del 30 luglio 2018, che ha disposto nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11, commi 1 e 3, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e 19, comma 5, del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIGH, la misura cautelare della sospensione da ogni attività, funzione o carica federale.

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGH.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 febbraio 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

LA RELATRICE
F.to Cristina Mazzamauro

Depositato in Roma, in data 11 febbraio 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face